

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4450 del 28 dicembre 2006

Attività erogabili in regime di ricovero diurno.

[Sanità e igiene pubblica]

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 5272 del 29.12.1998, la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la regolamentazione delle attività effettuabili in regime di ricovero diurno con l'approvazione di specifici documenti di indirizzo e della lista degli interventi effettuabili in regime di chirurgia di giorno, successivamente modificata ed integrata con deliberazione n. 1887 dell'1.6.1999.

Al fine di aggiornare l'elenco delle procedure ed interventi effettuabili in regime diurno, anche alla luce della DGR n. 2883/03 e della DGR 2468/06 che hanno ricondotto al regime ambulatoriale alcune prestazioni chirurgiche precedentemente erogate solo in regime di ricovero, la Direzione per i Servizi Sanitari ha istituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei sette nuclei provinciali per i controlli e da rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli erogatori privati preaccreditati che hanno valutato le richieste di integrazione e modifica di tali prestazioni, all'uopo richieste alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e agli erogatori privati preaccreditati operanti nel Veneto.

Il gruppo di lavoro ha passato in rassegna le prestazioni già incluse nell'elenco di cui alla DRG n. 5272 del 29.12.1998, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1887 dell'1.6.1999, eliminando quelle obsolete o modificando i criteri di eleggibilità in regime diurno, ha incluso le prestazioni che più frequentemente venivano richieste dalle Aziende ULSS e dagli erogatori privati, ha definito quali prestazioni siano erogabili nel doppio regime di ricovero diurno ed ambulatoriale ed infine quelle prestazioni che, alla luce dei progressi delle tecniche medico-chirurgiche intercorsi in questi anni, sono da erogare esclusivamente nel regime ambulatoriale, pur mantenendo i consueti criteri di sicurezza per il paziente e gli operatori sanitari.

A seguito dell'attività svolta dal gruppo di lavoro è stato predisposto il nuovo elenco delle prestazioni erogabili in regime diurno, così come riportato nell'**allegato A**, che forma parte integrante del presente provvedimento. Tale allegato si intende sostitutivo degli elenchi di cui alla DRG n. 5272 del 29.12.1998, così come modificati ed integrati dalla DGR n. 1887 dell'1.6.1999, anche ai fini della tariffazione della attività di ricovero, e modifica conseguentemente anche l'allegato B della DGR n. 916 del 28.3.2006 "Aggiornamento del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera", attualmente in vigore, esclusivamente nelle parti di interesse.

Si propone, pertanto, di approvare l'elenco delle prestazioni così come riportato nell'**allegato A** la cui efficacia decorrerà dall'1 gennaio 2007.

Per la tariffazione delle prestazioni terapeutiche con codice compreso fra 99.03 e 99.29 inclusi, che risultano di nuovo inserimento tra le prestazioni erogabili in regime di ricovero diurno, si seguono le regole previste per le prestazioni di chemioterapia e radioterapia di cui all'allegato B della DGR n. 916 del 28.3.2006. Pertanto, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i ricoveri diurni per le prestazioni terapeutiche di cui sopra saranno valorizzati alla tariffa di Euro 138,15 ad accesso, se con degenza inferiore a tre accessi, mentre se con degenza uguale o superiore a tre accessi saranno valorizzati alla tariffa DRG specifica.

Si propone di rinviare a successivo provvedimento l'inserimento nel "Nomenclatore Tariffario Ambulatoriale" delle prestazioni erogabili nel doppio regime di ricovero diurno ed ambulatoriale e delle prestazioni che, alla luce dei progressi delle tecniche medico-chirurgiche intercorsi in questi anni, sono state ricondotte esclusivamente nel regime ambulatoriale, pur mantenendo i consueti criteri di sicurezza per il paziente e gli operatori sanitari.

Si propone, infine, di demandare al Dirigente della Direzione per i Servizi Sanitari, la possibilità di apportare, con proprio decreto, eventuali modifiche ed integrazioni all'**allegato A**, legate al progresso delle tecniche mediche e chirurgiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la DRG n. 5272 del 29.12.1998;

VISTA la DGR n. 1887 dell'1.6.1999;

VISTA la DGR n. 2883 dell'3.10.2003;

VISTA la DGR n. 916 del 28.3.2006;

VISTA la DGR n. 2468 del 1.8.2006;

delibera

1. di approvare l'elenco delle prestazioni erogabili in regime diurno, così come riportato nell'**allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento, che si intende sostitutivo degli elenchi di cui alla DRG n. 5272 del 29.12.1998, così come modificati ed integrati dalla DGR n. 1887 dell'1.6.1999;
2. di modificare conseguentemente l'allegato B della DGR n. 916 del 28.3.2006 "Aggiornamento del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera", esclusivamente nelle parti di interesse;
3. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dall'1 gennaio 2007;
4. di stabilire che dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i ricoveri diurni per le prestazioni terapeutiche con codice compreso fra 99.03 e 99.29 inclusi, saranno valorizzati alla tariffa di Euro 138,15 ad accesso, se con degenza inferiore a tre accessi, mentre se con degenza uguale o superiore a tre accessi saranno valorizzati alla tariffa DRG specifica;
5. di rinviare a successivo provvedimento l'inserimento nel "Nomenclatore Tariffario Ambulatoriale" delle prestazioni erogabili nel doppio regime di ricovero diurno ed ambulatoriale e delle prestazioni che, alla luce dei progressi delle tecniche medico-chirurgiche intercorsi in questi anni, sono state ricondotte esclusivamente nel regime ambulatoriale, pur mantenendo i consueti criteri di sicurezza per il paziente e per gli operatori sanitari;
6. di dare mandato al Dirigente della Direzione per i Servizi Sanitari di apportare, con proprio decreto, eventuali modifiche ed integrazioni **all'Allegato A**, legate al progresso delle tecniche mediche e chirurgiche.